

APPARTENENZA DI CATTOLICI AD ASSOCIAZIONI MASSONICHE

Eminentissimo Signore,

molti Vescovi hanno posto il quesito a questa S. Congregazione circa il valore e l'interpretazione del can. 2335 del C.I.C. che sotto pena di scomunica vieta ai cattolici d'isciversi alle associazioni massoniche o ad altre dello stesso tipo.

La S. Sede nel corso di un lungo esame di questo problema molte volte ha consultato le conferenze episcopali particolarmente interessate al caso per conoscere meglio la natura e l'attività attuale di codeste associazioni nonché il pensiero dei vescovi.

Ora la grande disparità delle risposte che esprime le diverse situazioni in ciascuna nazione non permette alla S. Sede di mutare la legislazione generale vigente, che pertanto rimane in vigore fino a quando la nuova legge canonica sarà resa di diritto pubblico dalla competente pontificia commissione per la revisione del codice.

Nel considerare poi i casi particolari bisogna tener presente che la legge penale va interpretata in senso stretto. Pertanto si può con sicurezza insegnare e applicare l'opinione di quegli autori che ritengono che il predetto canone 2335 riguarda soltanto quei cattolici che si iscrivono ad associazioni le quali di fatto operano contro la Chiesa.

Rimane tuttavia in ogni caso la proibizione per chierici, religiosi e membri degli istituti secolari di iscriversi alle associazioni massoniche.

Nel comunicarti questo, ti confermo il senso della mia profonda stima e rimango tuo aff.mo nel Signore

FRANJO CARD. ŠEPER, *prefetto*

J. HAMER, *segretario*

Roma, 18 luglio 1974.

S.C. pro Doctrina Fidei, Litt. *Complures episcopi*, ad praesides conferentiarum episcopalium de catholicis qui nomen dant associationibus massonicis, Prot. 272/44, (18 Iul. 1974), *Notiziario CEI* 1974, p. 191; AAS 73 (1981), pp. 240–241; EV 5/563.